

Commenti

# GLI ATLETI PARALIMPICI NEI CORPI SPORTIVI CIVILI E MILITARI DELLO STATO: ORGANIZZAZIONE, RECLUTAMENTO E CRITICITÀ ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2021

**Giovanni Paruto**

Professore a contratto di Gestione delle organizzazioni dilettantistiche nell'Università di Bologna

**Abstract**

Il d.lgs. 36/2021 ha dedicato il Titolo VI agli sportivi paralimpici che partecipano alle procedure concorsuali, basate sui titoli, per entrare a far parte dei Corpi sportivi civili e militari dello Stato. Ciascun Corpo ha istituito in tempi diversi la propria sezione paralimpica appositamente dedicata agli sportivi con disabilità motoria e sensoriale. Ogni Corpo è intervenuto con una diversa valutazione dei titoli e con procedure burocratiche differenti. Per gli atleti paralimpici la conferma della loro presenza nel d.lgs. 36/2021 rimane garanzia di stabilità economica oltre che possibilità di inclusione, di forza, di soddisfazione e di ambizione sportiva.

Parole chiave: Ministeri, Gruppi sportivi paralimpici, Commissioni, Titoli.

---

Lo sport e le attività motorie praticate da tante persone ed in particolare dalle persone con disabilità, hanno una rilevanza determinante nella società, non solo per le ricadute economiche nel campo della salute e del risparmio della spesa sanitaria del Paese, ma soprattutto, per abbattere i muri del pregiudizio, per l'educazione, per l'integrazione e per la crescita delle persone stesse, basti infatti considerare che le attività fisiche e sportive sono leve di grande efficacia sul piano sociale, culturale ed educativo.

Nel mondo sportivo le Paralimpiadi, nonostante abbiano una storia abbastanza recente, stanno acquisendo sempre maggior rilevanza e prestigio ed è per questo che è importante approfondire in che modo gli atleti paralimpici si colleghino ai Gruppi sportivi civili e militari dello Stato e quali sono le modalità concorsuali previste per potervi accedere.

L'attenzione del legislatore per la tutela dei soggetti disabili e normodotati nei Corpi civili e militari dello Stato è stata resa evidente dal Decreto Legislativo n.36 del 2021 che ha posto le basi per assicurare maggior stabilità e sostenibilità allo sport italiano. Tra i diversi articoli del decreto, a dimostrazione dell'importanza che i Corpi civili e militari sportivi dello Stato rivestono nella formazione degli atleti con disabilità motoria e sensoriale, è stato dedicato loro

un apposito titolo, il VI (Disposizioni di pari opportunità), che, con gli articoli del capo I e del capo II<sup>1</sup> ha normato le disposizioni in materia di pari opportunità al fine di tutelare le persone con disabilità e garantire loro la possibilità di un percorso sportivo di altissimo livello. Dedicare un intero titolo da parte del legislatore in un decreto che riforma lo sport è stata una novità molto importante ed un passo per offrire anche agli atleti con disabilità un'opportunità di crescita sportiva. Il Decreto, nel Titolo VI, tratta un argomento che fino a quel momento non era mai stato preso in considerazione da una norma. Infatti, grazie alle disposizioni in esso contenute, agli atleti con disabilità viene riservato, sotto l'aspetto valoriale, un trattamento come quello dedicato agli atleti normodotati. Questo aspetto che a molti potrebbe sembrare scontato, solo oggi, dopo 65 anni dall'introduzione delle Paralimpiadi nel panorama sportivo internazionale, garantisce anche agli atleti paralimpici, la possibilità di praticare sport di alto livello in condizioni di stabilità economica. Non solo, si deve inoltre evidenziare che il decreto favorisce i Gruppi sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi militari e civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il CONI e il CIP e che sono affiliati ad un Organismo sportivo anche paralimpico, prevedendone l'iscrizione di diritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche<sup>2</sup> (RASD), istituito dal d.lgs. n. 36 del 2021<sup>3</sup> e reso operativo dal d.lgs. 39 del 2021.<sup>4</sup>

I Gruppi sportivi civili e militari dello Stato sono iscritti nel Registro in deroga alle obbligatorietà riguardanti:

- i dati relativi la natura giuridica;
- l'atto costitutivo;
- lo statuto vigente;
- il verbale delle modifiche statutarie.

Per quanto riguarda l'indicazione del legale rappresentante, i Gruppi sportivi civili e militari devono inserire nel Registro il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo, mentre per quanto riguarda l'atto costitutivo/statuto, devono presentare il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo, indicandone anche le gerarchie interne.<sup>5</sup> Tali deroghe sono state previste per tutti i Gruppi sportivi civili e militari dello Stato per la loro diversa natura rispetto alle organizzazioni sportive dilettantistiche che, invece, per l'iscrizione nel Registro devono presentare e possedere i requisiti richiesti dalla normativa.

Nello specifico, in merito all'istituzione delle sezioni dedicate agli atleti paralimpici ed esaminando gli articoli del Decreto si evidenzia che:

- l'art. 43 istituisce la “Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre” per la Polizia Penitenziaria (gruppo fondato nel 1983), nella quale sono tesserati, con una Federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico, atleti con

---

<sup>1</sup> Si veda il titolo VI che comprende il capo I e il capo II d.lgs. 36/2021.

<sup>2</sup> Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 così modificato dal d.lgs. n. 120/2023

<sup>3</sup> Art.10 del d.lgs. n. 36 del 2021

<sup>4</sup> D.lgs. 39/2021, Titolo II, Capo I

<sup>5</sup> Art.5 c.2 del nuovo Regolamento per la disciplina, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. del 28 febbraio 2021, n. 39

disabilità fisiche e sensoriali che hanno conseguito il più alto livello tecnico-agonistico riconosciuto sempre dal Comitato Italiano Paralimpico;

- l'art. 44 conferma la presenza di un'apposita sezione paralimpica all'interno della Fiamme Oro (gruppo fondato nel 1954), sezione composta anche da atleti non appartenenti alla Polizia di Stato, cioè da atleti paralimpici di alto livello, anche non appartenenti alla Polizia di Stato, oltre che da tecnici specializzati. Con il bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 4<sup>a</sup> serie speciale "Concorsi ed esami" del 27 settembre 2022, rivolto a 14 atleti tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute del Comitato italiano paralimpico (Cip), per la prima volta nella storia dei Gruppi sportivi Fiamme oro, la Polizia di Stato ha assunto atleti da destinare al settore paralimpico; Gli atleti sono entrati a far parte del ruolo tecnico-scientifico della Polizia di Stato e sono stati assunti, a tempo indeterminato, come agenti tecnici. Con il loro ingresso è stata infatti costituita, nella pianta organica della Polizia di Stato, la nuova Sezione paralimpica delle Fiamme oro (Atleti sezione paralimpica).<sup>6</sup>
- l'art. 45 prevede l'inserimento degli atleti paralimpici nei Gruppi sportivi dei Vigili del Fuoco (gruppo fondato nel 2013), in una sezione interna delle Fiamme Rosse. Il Corpo sportivo dei Vigili del Fuoco ha ufficialmente aperto al settore paralimpico nel 2024.<sup>7</sup> Il Gruppo sportivo si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.

I requisiti e le modalità per la partecipazione al concorso, caratterizzati da una selezione pubblica, sono stabiliti per le Fiamme azzurre (Polizia Penitenziaria) e per le Fiamme rosse (Vigili del Fuoco) con decreti emanati dal Ministro della Giustizia, mentre per le Fiamme oro (Polizia di Stato) dal Ministro dell'Interno.

Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro stesso, quando la legge espressamente conferisca loro tale potere<sup>8</sup>.

Il d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120 ha aggiornato e modificato gli artt. 43-45 del d.lgs. 36 del 2021 per gli atleti paralimpici che partecipano alle prove concorsuali per entrare nei Corpi della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, esentandoli dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territori, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.

In buona sostanza, ogni Corpo civile dello Stato percorre una strada diversa per sviluppare i propri obiettivi in materia di pari opportunità, mentre i dettagli sulle modalità di reclutamento vengono rimandati ai singoli gruppi sportivi. Per tutti i Corpi civili resta invariato il limite del 5% dell'organico per l'assunzione degli atleti.

---

<sup>6</sup> Atleti Paralimpici, in [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), 2 settembre 2024.

<sup>7</sup> Roma, 7 nuovi atleti entrano a far parte del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, in [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it), 17 dicembre 2025.

<sup>8</sup> La procedura pubblica per soli titoli è una modalità di selezione indetta dalle pubbliche amministrazioni che valuta i candidati in base al curriculum, senza prove d'esame scritte o orali. La graduatoria finale si basa sul punteggio assegnato ai titoli di studio, ed in questo caso a titoli sportivi.

Passando ad analizzare i Corpi sportivi militari, troviamo come attraverso l'art. 47 del d.lgs. n. 36 del 2021, sia stato istituito "Il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD", il quale racchiude tutti gli atleti con disabilità tesserati dalle forze armate, ad eccezione di quelli reclutati della Guardia di Finanza, che, come illustrato nell'articolo 48 dello stesso decreto, ha fondato al proprio interno una sezione dedicata denominata "Sezione Paralimpica Fiamma Gialle", scelta questa dettata dal fatto che tale gruppo sportivo è l'unico alle dipendenze di un Ministero (quello dell'Economia e delle Finanze) differente dal Ministero della Difesa.

Ponendo l'attenzione sui commi 4 e 7 degli articoli 47 e 48 del d.lgs. 36/2021, si nota come questi siano praticamente identici e riguardino rispettivamente:

il reclutamento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, il rapporto di lavoro che si instaura previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli e il tipo di contratto tra le parti. I vincitori della procedura pubblica risultati idonei all'esito delle prove selettive stipulano, per un triennio, contratti di lavoro sportivo, quindi contratti di diritto comune, secondo le modalità previste dal d.lgs. 36/2021.<sup>9</sup> Dopo questo triennio contrattuale, così come previsto dal comma 7 degli articoli 47 e 48, gli atleti non più idonei all'attività sportiva possono essere assunti in ruolo, nei limiti dei posti vacanti messi a bando dai Ministeri di afferenza, quando risultano idonei all'attività lavorativa da svolgere e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, Per la futura assunzione degli atleti il periodo di attività triennale svolto, costituisce, in base all'articolo 50 del d.lgs. n. 36 del 2021, titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nonostante la soddisfazione per questa svolta culturale e sportiva, si evidenzia come anche nel caso degli atleti con disabilità, così come per gli atleti normodotati militari e civili dello Stato<sup>10</sup>, il legislatore non impone la stessa identica linea di scelta per tutti i gruppi sportivi in termini di percorso, requisiti e titoli valutabili, ma lascia una certa discrezionalità su tanti aspetti del reclutamento, ottenendo, come risultato, concorsi differenti, commissioni differenti e una differente valutazione dei titoli, così come rimane diverso il rapporto di lavoro che si instaura tra le parti in base al Gruppo civile o militare di afferenza.

Gli interventi normativi di questi ultimi anni possiamo considerarli certamente un principio di rinnovamento, tuttavia non possiamo pensare che siano la risposta definitiva alle differenze qui rappresentate, in quanto gli aspetti da migliorare nel settore sono ancora tanti e tra questi c'è sicuramente l'omogeneità dei titoli nella selezione degli atleti paralimpici, un ipotetico obiettivo questo non facile da raggiungere come punto di arrivo, soprattutto in considerazione del fatto che i gruppi sportivi dipendono da Ministeri differenti, aspetto questo che complica ulteriormente l'obiettivo dell'uniformità dei titoli, considerate le diverse istituzioni coinvolte nelle scelte.

A questo si aggiunge la forte propensione delle Forze armate e dei Corpi civili a conservare la propria discrezionalità nelle scelte del reclutamento degli atleti paralimpici, proprio in quanto legati con fermezza alle loro caratteristiche storiche.

---

<sup>9</sup> Art. 25 del d.lgs. 36/2021 modificato dal decreto-legge del 14 marzo 2025 n. 25, articolo 13. G. Paruto, *I Gruppi sportivi militari e i Corpi sportivi civili dello Stato*, in *Dir. dello Sport*, 2025.

La miglior soluzione per superare queste difformità potrebbe essere un'azione decisa da parte del Governo, come organo unico e non come singoli Ministri, di centralizzazione delle scelte concorsuali e di valutazione uniforme dei punteggi dei titoli, con l'obiettivo finale di creare un modello di bando che sia uguale per tutte le selezioni di atleti, un traguardo complicato questo che però risulterebbe da un lato, un vantaggio per gli atleti stessi, i quali potrebbero scegliere il Corpo sportivo cui aderire e dall'altro, snellirebbe i procedimenti burocratici per la loro selezione.

Questa potrebbe essere un'idea per favorire la riflessione su di una possibile propensione al cambiamento in modo da favorire ancora di più l'efficienza concorsuale tra i Ministeri nel settore. I recenti interventi normativi riguardanti il mondo dello sport paralimpico possono essere considerati già un ottimo passo verso una categoria di persone fragili ma dotati di grande forza, impegno e personalità.

La strada verso i miglioramenti normativi e burocratici, indicati come possibile unificazione di metodi procedurali è lunga e difficile e non bastano le proposte presenti in questo articolo per pensare a possibili cambiamenti e realizzazioni, e poi, restare in linea con l'evoluzione di un settore sportivo con caratteristiche e peculiarità gestionali e finanziarie proprie e il mondo circostante non è e non potrà essere un'impresa semplice. Il legislatore però, con la riforma dello sport e con le opportune successive modificazioni alla riforma stessa, in questi ultimi anni una linea ha già iniziato a tracciarla.